

DIALOGHI SULLA GIUSTIZIA

OLIVIERO MAZZA

La separazione delle carriere come presupposto ordinamentale del giusto processo

Dopo il referendum c'è ancora spazio per una separazione delle carriere da realizzarsi mediante la modifica dell'ordinamento giudiziario. È proprio quella Costituzione difesa dai sostenitori del No ad impedirlo.

The separation of careers as a constitutional prerequisite for a fair trial

Following the referendum, there is still scope for the separation of careers to be implemented through amendments to the judicial system. It is precisely the Constitution defended by the 'No' campaigners that requires this.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - La questione di metodo: la magistratura come soggetto politico della competizione referendaria. - 3. Il rinnovamento etico della magistratura e la crisi del sistema disciplinare. - 4. La commistione di funzioni nel processo penale e la garanzia della terzietà del giudice. - 5. Il fondamento costituzionale della separazione delle carriere. - 6. Conclusioni.

1. *Introduzione.* La recente consultazione referendaria sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere si è conclusa con la bocciatura del testo sottoposto al giudizio del corpo elettorale. Il presente intervento non intende tornare sul merito di quella riforma, ormai superata dal responso delle urne, quanto piuttosto riflettere su due questioni che restano irrisolte a prescindere dall'esito referendario, e che meritano di essere affrontate con rinnovato rigore: da un lato, il riscatto etico della magistratura; dall'altro, la rifondazione del giusto processo, ossia la posa delle fondamenta istituzionali che rendano effettivo il modello accusatorio delineato dall'articolo 111 Cost. A queste due questioni di merito si affianca, e in parte le precede logicamente, una questione di metodo che investe il ruolo politico assunto dagli organismi rappresentativi della magistratura nel corso della campagna referendaria. Per evitare la fallacia dell'efficienza o del benaltrismo, inteso come quell'atteggiamento retorico di chi sminuisce la portata della discussione sulla separazione delle carriere, affermando che esistono questioni "ben più importanti" da affrontare, va preliminarmente chiarito che i temi toccati dalla presente relazione prescindono e superano i numeri del PNRR. La retorica dell'efficienza, largamente invocata nel dibattito pubblico che ha accompagnato e condizionato tutta la campagna referendaria, è un concetto sostanzialmente vuoto se non viene coniugato con le garanzie, a partire da quelle costituzionali del giusto processo, e non può certo essere assunta a parametro esaustivo di valutazione della giustizia penale. L'efficienza della risposta giurisdizionale non si

misura in termini quantitativi, bensì qualitativi: una decisione resa in tempi rapidi, ma ingiusta, non costituisce un progresso, bensì un arretramento. Dietro ai numeri della statistica giudiziaria vi sono, infatti, vicende umane, tanto degli imputati quanto delle persone offese, sicché la riduzione della giustizia a mero dato quantitativo rappresenta essa stessa un fattore di distorsione del sistema.

2. La questione di metodo: la magistratura come soggetto politico della competizione referendaria. Un primo profilo problematico, rimasto sinora ai margini del dibattito costituzionalistico, riguarda la legittimità della discesa in campo della magistratura, quale corpo organizzato, in una competizione elettorale di natura politica. Nel corso della campagna referendaria si è infatti costituito un comitato per il No, alla cui presidenza è stato collocato un avvocato, verosimilmente allo scopo di attenuarne la connotazione corporativa. Un esame dello statuto e della composizione di tale comitato rivela, tuttavia, come esso sia stato fondato, non a caso, presso la sede della Corte di cassazione, dai vertici dell'Associazione nazionale magistrati, sicché il comitato referendario del No può essere considerato, a tutti gli effetti, espressione diretta dell'associazionismo giudiziario.

Si pone, dunque, un interrogativo di rilevante portata sistematica: se la Costituzione preclude al singolo magistrato l'iscrizione ai partiti politici, appare quantomeno discutibile che la magistratura, quale corpo unitario, possa costituire un comitato elettorale e partecipare direttamente a una competizione referendaria che, per intensità e modalità di conduzione, è risultata sovrapponibile a una campagna elettorale politica in senso proprio. A mio parere, la risposta a tale interrogativo non può che essere negativa, sebbene la questione non sia stata sollevata nel dibattito pubblico, verosimilmente per ragioni di opportunità politica e istituzionale. L'unico soggetto nella condizione di richiamare con autorevolezza a riflettere sull'opportunità che l'ordine giudiziario si costituisse in corpo politico sarebbe stato il Capo dello Stato, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura (CSM), ma il farlo, nel corso della campagna referendaria, avrebbe rischiato di acuire ulteriormente la tensione istituzionale. A campagna conclusa, appare però necessario interrogarsi sul ruolo che gli organismi rappresentativi della magistratura possono legittimamente assumere nel vigente quadro costituzionale.

Ritengo che tali organismi non siano legittimati a partecipare direttamente all'agone politico, non soltanto per un doveroso profilo di correttezza istituzionale o per la preclusione sancita in Costituzione, ma anche, e soprattutto, per scongiurare l'effetto distorsivo che tale partecipazione produce sull'immagine di terzietà della magistratura, soprattutto di quella giudicante. Quest'ultima deve conservare, quale connotato imprescindibile della propria funzione, un'apparenza di distacco e di imparzialità che risulta necessariamente compromessa nel momento in cui essa stessa si pone quale protagonista di una competizione referendaria dal carattere marcatamente politico. Tale effetto distorsivo costituisce, a mio avviso, l'esito indesiderato di una questione di metodo che il dibattito *post*-referendario non ha ancora affrontato con la dovuta attenzione.

Si può solo aggiungere che la legittimazione popolare ottenuta con il referendum ha acuito, ove fosse possibile, il connotato politico di un'associazione privata che non solo presidia da tempo organi di rilievo costituzionale come il CSM, ma si propone, ormai senza remore di sorta, quale interlocutore unico del Governo e del Parlamento in materia di giustizia penale.

ANM ha già speso la *golden share* dell'esito referendario per bloccare ogni ulteriore riforma di vago senso garantista e per rivendicare, di converso, alcune istanze corporative, si pensi al differimento, di fatto *sine die*, dell'entrata in vigore del g.i.p. collegiale.

3. *Il rinnovamento etico della magistratura e la crisi del sistema disciplinare.*

La prima questione di merito attiene al rinnovamento etico della magistratura, la cui urgenza è resa manifesta dalla vicenda giudiziaria nota come "scandalo Palamara", caso anche mediatico che ha reso visibile a tutti gli osservatori il funzionamento, e la degenerazione, del sistema correntizio interno alla magistratura associata e all'organo da essa controllato, il CSM. Il Presidente della Repubblica ha definito tale situazione, nel corso di un intervento svolto proprio dinanzi al CSM, sconcertante e inaccettabile. Bastano queste parole, senza riserve e senza ambiguità, per descrivere una patologia che avrebbe richiesto una terapia d'urto, proprio quella che avrebbe voluto somministrare la riforma costituzionale.

Occorre, tuttavia, precisare che la risposta a tale crisi non deve necessariamente assumere una connotazione punitiva, risposta peraltro completamente mancata, a tutti i livelli, nel caso specifico. Preferibile appare un approccio

orientato alla prevenzione, volto a introdurre nell'ordinamento gli anticorpi istituzionali idonei a impedire il ripetersi di simili degenerazioni. Non può peraltro sottacersi un profilo di rilievo strettamente etico, prima ancora che giuridico: la “dottrina”, sostenuta dal Procuratore generale della Cassazione nell'ambito dei procedimenti originati dal caso Palamara, secondo cui l'autopromozione dei magistrati sarebbe priva di rilevanza disciplinare, non appare condivisibile. Pur ammettendo che tale condotta non integri un illecito in sé, e vi sono seri dubbi al riguardo, non può comunque ritenersi eticamente indifferente, né immune da censura, quantomeno sul piano della deontologia professionale e del messaggio che viene inviato alla collettività. Chi giudica i cittadini, magari accusati di traffico di influenze illecite, non solo deve esercitare le funzioni in modo specchiato, ma deve anche evitare qualsiasi atteggiamento o situazione che possa far nascere dubbi sulla sua integrità; deve, in altri termini, essere un esempio per tutti, come la moglie di Cesare.

Un secondo profilo critico, di natura strutturale, riguarda l'assetto della giustizia disciplinare esercitata nell'ambito dell'attuale, unitario, CSM. In tale sistema si registra un'anomalia di particolare gravità: il giudice disciplinare risulta eletto, sostanzialmente, dallo stesso corpo elettorale cui appartiene l'incolpato, attraverso un meccanismo selettivo che è governato dalle correnti della magistratura associata. Ne discende un vizio genetico dell'intero sistema disciplinare, incompatibile con qualsiasi pretesa di imparzialità e di funzionalità del giudizio: un sistema in cui il giudicante è, in ultima istanza, espressione elettiva dello stesso corpo politico cui appartiene il giudicabile non può strutturalmente funzionare in modo soddisfacente.

Il modello dell'Alta corte disciplinare, previsto dalla riforma costituzionale, presentava il pregio di recidere il legame elettivo tra l'incolpato e il proprio giudice, pur scontando, nella sua concreta articolazione normativa, difetti tecnici non trascurabili, quali le modalità di impugnazione interna in diversa composizione, in luogo della più garantita soluzione del ricorso per cassazione, questione peraltro superabile in via puramente ermeneutica. Cionondimeno, anche a prescindere dai limiti di dettaglio della riforma bocciata, resta intatta l'esigenza di individuare una soluzione istituzionale che spezzi il rapporto tra giudice disciplinare eletto e magistrato incolpato elettore, non essendo concepibile un modello giurisdizionale disciplinare che si regga su un simile rapporto politico del tutto innaturale e incompatibile con i tratti essenziali di qualsivoglia giurisdizione.

Il dibattito referendario ha investito anche il ruolo del CSM, facendo emergere l'errore di chi lo qualifica organo di autogoverno e non di governo autonomo della magistratura, distinzione tutt'altro che nominalistica. Il governo autonomo implica che sulle questioni attinenti alla magistratura decidano prevalentemente i magistrati stessi, quale garanzia rafforzata di indipendenza dell'ordine giudiziario nel suo complesso, ciò però non equivale a un autogoverno assoluto, stante la presenza, all'interno del Consiglio, della componente laica, sia pure in posizione numericamente minoritaria.

Se nel disegno costituzionale la presenza dei laici è la misura cautelare atta a prevenire le inevitabili degenerazioni dell'autogoverno, il loro ruolo nelle varie sezioni, compresa quella disciplinare, va valorizzato, ben oltre il peso numerico. Direi soprattutto nella gestione del procedimento disciplinare, il ruolo dei consiglieri laici deve essere regolato in modo tale da divenire lo strumento idoneo a interrompere il legame strutturale tra magistrato incolpato e giudice disciplinare eletto, che costituisce, come si è detto, uno dei nodi problematici lasciati irrisolti dalla mancata riforma.

4. La commistione di funzioni nel processo penale e la garanzia della terzietà del giudice. La seconda questione di merito, di natura propriamente processuale, concerne l'attuazione dell'articolo 111 Cost., laddove stabilisce che il giusto processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, dinanzi al giudice terzo e imparziale. La terzietà, in particolare, richiede che il giudice non condivida l'ordinamento di appartenenza con una delle parti processuali, condizione che allo stato attuale non risulta evidentemente soddisfatta dalla carriera unica della magistratura requirente e giudicante.

Nel corso della campagna referendaria è stato sovente affermato che la separazione delle carriere sarebbe già di fatto realizzata attraverso la previsione ordinamentale che rende estremamente difficoltoso il passaggio di funzioni. Tale affermazione appare, tuttavia, frutto di una erronea sovrapposizione concettuale, probabilmente consapevole e voluta.

La disciplina ordinamentale vigente consente il passaggio, nel corso della carriera, dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, sul presupposto della unicità della magistratura, mentre nulla dice in ordine alla commistione di funzioni processuali. Passaggio di funzioni e separazione delle funzioni sono, sul piano logico e giuridico, categorie del tutto distinte, e la loro confusio-

ne argomentativa appare evidentemente strumentale al mantenimento dello *status quo*.

Attualmente, non solo è consentito il passaggio di funzioni, sia pure con limitazioni, ma è disciplinata dal codice di rito una evidente fungibilità delle funzioni interne al processo.

Si consideri, anzitutto, il potere di iniziativa probatoria officiosa del giudice previsto dall'articolo 507 c.p.p., così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e da quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Dall'originario potere integrativo si è passati a un intervento suppletivo che consente al giudice di sopperire all'inerzia probatoria del pubblico ministero. Il giudice che acquisisce d'ufficio prove a carico dell'imputato - e non potrebbe essere altrimenti, dato che il tema di prova è la colpevolezza e non l'innocenza - realizza non già la decantata cultura della giurisdizione, quanto, piuttosto, una surrettizia cultura dell'azione e, in definitiva, della punizione. Il giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto dell'insufficienza probatoria eventualmente riconducibile a una carenza del pubblico ministero, che semmai potrà rilevare in sede disciplinare, senza tuttavia sostituirsi all'organo dell'accusa nell'onere di dimostrare la responsabilità dell'imputato. Più coerente con il modello accusatorio appare, di conseguenza, la declaratoria di nullità dell'azione penale ogniqualvolta il pubblico ministero ometta di sostenerla adeguatamente sul piano probatorio, esattamente come accaduto nel caso deciso dalle Sezioni unite in materia di mancata presentazione tempestiva della lista testimoniale.

Ulteriore manifestazione della commistione funzionale endoprocessuale si rinviene nella disciplina introdotta dalla riforma Cartabia in tema di udienza preliminare e predibattimentale. Il giudice chiamato al vaglio preliminare dell'accusa è oggi titolare del potere di ricostruire l'imputazione indeterminata, sostituendosi in tal modo al pubblico ministero nella formulazione dell'accusa. Anche in questo caso, coerenza sistematica vorrebbe che il giudice si limitasse a dichiarare la nullità dell'imputazione formulata in termini generici, ovvero palesemente viziata sul piano giuridico o fattuale, senza tuttavia assumere su di sé il compito promuovere l'azione penale tipico dell'organo dell'accusa. La netta separazione tra chi accusa e chi giudica costituisce, del resto, uno dei cardini irrinunciabili del modello processuale garantista prima ancora che accusatorio, ma tale separazione non può limitarsi alla dimensione endoproc-

suale, dovendo estendersi, per essere realmente effettiva, anche all'assetto ordinamentale esterno al processo.

L'affermazione, all'evidenza di carattere propagandistico, circa la già acquisita separazione funzionale interna al processo si scontra con la realtà normativa che attribuisce al giudice compiti di supplenza dell'accusa in due snodi fondamentali come azione e prova, per non parlare dei fenomeni di identificazione fra g.i.p. e p.m. nella fase delle indagini. Da ciò discende la necessità di una ineludibile revisione complessiva dell'assetto processuale, oggi palesemente difforme dal dettato costituzionale, la quale, tuttavia, non può prescindere da un intervento sull'ordinamento giudiziario che distingua nettamente la magistratura giudicante da quella requirente. Del resto, la commistione di funzioni è il portato fisiologico della commistione di ruoli e di *status*.

5. *Il fondamento costituzionale della separazione delle carriere.* Si pone, a questo punto, l'interrogativo relativo allo strumento normativo idoneo a realizzare la separazione delle carriere. L'assetto attuale trova il proprio fondamento nell'ordinamento giudiziario del 1941, il cui impianto politico e ideologico, incentrato sull'unicità delle carriere, non è mai stato superato, nonostante la settima disposizione transitoria e finale della Costituzione ne imponesse, sin dall'origine, la revisione in senso conforme ai principi costituzionali. A ottantacinque anni dall'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario fascista, si può, a ragione, affermare che esso costituisca uno degli ultimi retaggi normativi dello Stato autoritario inconciliabile con i principi sanciti nella Carta fondamentale. E si badi che tale inconciliabilità non va fatta risalire alla sopravvenuta modifica dell'art. 111 Cost. e alla espressa previsione della terzietà del giudice, ma risale proprio all'impianto originario della Costituzione, come attesta inequivocabilmente la settima disposizione transitoria, altro riferimento normativo sapientemente occultato dalla propaganda referendaria.

Dopo il referendum, l'unica realistica possibilità di realizzare la separazione delle carriere è rappresentata da un intervento affidato alla legge ordinaria. Il voto, infatti, non ha bocciato la proposta della separazione delle carriere, esigenza, quest'ultima, ammessa anche dai sostenitori del No, ma solo la strada prescelta ossia l'intervento sul tessuto connettivo costituzionale.

Proprio in ossequio al significato democratico più profondo del voto popolare, va esclusa in radice la possibilità di una nuova proposta di riforma costituzionale, ricordando, però, come uno dei *refrain* più sfruttati dalla campagna

del No fosse quello di ritenere possibile, e addirittura opportuna, la separazione delle carriere a Costituzione invariata.

In questa prospettiva, suggerita dagli stessi vincitori del referendum, l'esame del testo della Costituzione rivela come, paradossalmente a seguito della mancata approvazione referendaria della riforma, lo statuto ordinamentale del pubblico ministero non trovi oggi espressa definizione. Solo con il nuovo art. 104 Cost. il pubblico ministero avrebbe avuto riconoscimento costituzionale quale componente dell'ordine giudiziario, sotto determinato nella magistratura giudicante e in quella requirente. Boccia la proposta, la Costituzione non offre una definizione di ordine giudiziario espressamente comprensiva della figura del pubblico ministero, rinviando a una nuova legge di ordinamento giudiziario che sostituisca quella, tutt'ora vigente, del 1941, ritenuta non conforme a Costituzione (settima disposizione transitoria).

L'articolo 107 comma 4 Cost. si limita a prevedere specifiche garanzie ordinamentali per il pubblico ministero, così attestando, implicitamente e a contrario, che non vi è una piena equiparazione, proprio sul piano della legge di ordinamento giudiziario, al giudice.

Il costituente affida al legislatore ordinario la scelta delle garanzie (art. 107 comma 4 Cost.) e delle forme di indipendenza (art. 108 comma 2 Cost.) che devono valere per il pubblico ministero presso le giurisdizioni ordinaria e speciali. Non vi potrebbe essere indicazione più chiara nel senso di distinguere nettamente il pubblico ministero dal giudice sul piano delle garanzie ordinamentali. Distinzione che trova conferma nella previsione dell'art. 101 comma 2 Cost. secondo cui solo il giudice è soggetto soltanto alla legge.

Dunque, lo status del pubblico ministero diverge da quello del giudice proprio sul piano delle garanzie ordinamentali che ne definiscono la carriera e lo stato giuridico. Al tempo stesso, l'articolo 112 Cost. sancisce l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, ma nulla dice sulla natura del soggetto obbligato.

La conclusione è che la collocazione del pubblico ministero all'interno dell'ordine giudiziario non discende direttamente dal testo costituzionale, bensì dall'ordinamento giudiziario che è fonte di rango legislativo ordinario, sia pure richiamata dalla Carta fondamentale. Gli altri riferimenti contenuti nella Costituzione all'organo dell'accusa, in particolare la previsione che il procuratore generale presso la Cassazione sia componente di diritto del CSM, non depongono per una interpretazione univoca del suo statuto ordinamenta-

le. La presenza del procuratore generale potrebbe essere giustificata dal ruolo di promotore dell'azione disciplinare, senza necessariamente implicare lo – di magistrato del rappresentante dell'accusa.

A conferma di questa chiave di lettura, si dovrebbe considerare che tutti i riferimenti all'autorità giudiziaria contenuti nelle disposizioni sui diritti fondamentali, si pensi alla libertà personale o alla segretezza delle comunicazioni, sono stati storicamente intesi come comprensivi sia dei giudici sia dei pubblici ministeri, in quanto la magistratura era un corpo unitario e l'ordinamento giudiziario prevedeva la carriera unica. Una curiosa inversione ermeneutica del rango delle fonti per cui la Costituzione è stata interpretata attraverso la legge ordinaria e non, come sarebbe naturale, viceversa. Negli ultimi anni, però, sta facendosi strada una diversa chiave di lettura, più attenta al punto di vista processuale, che riconosce solo al giudice il potere di incidere direttamente sui diritti dei cittadini. E questa interpretazione trova riscontro e fondamento nella giurisprudenza europea della Corte di giustizia. Ciò per dire che sarebbero maturi i tempi per una revisione dei canoni ermeneutici impiegati finora nella lettura delle disposizioni costituzionali riguardanti la magistratura.

Tuttavia, anche senza giungere ad accogliere la tesi che vorrebbe il pubblico ministero del tutto estraneo all'ordine giudiziario, tesi sostenibile sulla base della testualità della Costituzione, ma finora recisamente avversata dalla giurisprudenza costituzionale, appare evidente che lo stato giuridico del magistrato requirente è diverso da quello del magistrato giudicante, e ciò fin dall'impianto originario della Costituzione. A conferma di questa conclusione si possono richiamare nuovamente l'art. 107, co. 4 Cost. e la già ricordata settima disposizione transitoria, a mente della quale l'ordinamento giudiziario del 1941, quello fondato sulla carriera unica, non è conforme a Costituzione.

Il legislatore ordinario può (o meglio, deve) intervenire sull'ordinamento, scindendo nettamente l'ordine giudiziario in due distinte organizzazioni della magistratura, attribuendo al pubblico ministero specifiche garanzie (art. 107, co.4, Cost.), chiaramente diverse da quelle del giudice, e mantenendo intatta, ai sensi dell'art. 112 Cost., l'obbligatorietà dell'azione penale che, sia pure largamente rimaneggiata dall'introduzione dei criteri di priorità, costituisce il presidio essenziale dell'indipendenza funzionale del pubblico ministero.

Una riforma legislativa ordinaria in tal senso sarebbe, sul piano tecnico-giuridico, pienamente compatibile con l'assetto costituzionale vigente, anzi ri-

specchierebbe più fedelmente il volere dei padri costituenti che certamente non avevano in mente di mantenere la carriera unica fascista.

Resta una considerazione finale che non saprei dire se sia più amara o più beffarda: la via della riforma costituzionale offriva al pubblico ministero garanzie ordinamentali ben più solide, in ragione della sua espressa collocazione all'interno dell'ordine giudiziario; al contrario, la via legislativa ordinaria consegna a maggioranze politiche non necessariamente qualificate il compito di riscrivere il perimetro di uno stato giuridico del pubblico ministero diverso da quello del giudice, nel pieno rispetto dell'originario assetto costituzionale.

6. *Conclusioni.* Le questioni esaminate incontrano indubbie difficoltà politiche, ma convergono verso un'unica conclusione di fondo: la garanzia della terzietà del giudice, quale presupposto imprescindibile della parità fra le parti e del giusto processo, non può realizzarsi altrimenti che attraverso la separazione delle carriere e, più in generale, la separazione degli ordinamenti tra magistratura giudicante e requirente. Finché il giudice apparterrà al medesimo ordine e alla medesima organizzazione del pubblico ministero, le funzioni non saranno mai realmente distinte e il giudice continuerà a percepirsi nel suo intimo come corresponsabile della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato, compito che dovrebbe invece competere in via esclusiva all'organo dell'accusa. Tale distorsione applicativa e normativa, di cui si è dato conto con riferimento al potere di iniziativa probatoria officiosa e al potere di correzione dell'imputazione, costituisce diretta conseguenza del principio di unicità della carriera, il cui fondamento ideologico può farsi risalire, non a caso, alla relazione ministeriale di accompagnamento dell'ordinamento giudiziario del 1941: a funzioni uguali deve corrispondere una medesima organizzazione.

A coloro che sono usciti sconfitti dalla consultazione referendaria non resta, a questo punto, che attestarsi sulla difesa rigorosa dell'art. 111 Cost., disposizione che sancisce, in termini non equivoci, la terzietà del giudice e la parità delle parti nel processo. D'altronde, è la stessa ANM ad aver affermato, nel comunicato della vittoria, che avrebbe vinto la difesa della Costituzione. Se così è, allora tutti, a partire da ANM, devono ora impegnarsi nella difesa della Carta fondamentale, intesa nella sua interezza, compreso il giusto processo, il diritto di difesa, la presunzione d'innocenza. La Costituzione va difesa e attuata complessivamente, non solo nelle parti gradite alla magistratura. Soprattut-

to, la Costituzione offre una prospettiva, quella processuale, che deve condizionare quella ordinamentale. Solo lo spirito di tutela corporativa della magistratura può continuare a sostenere che la Carta fondamentale vada letta con la lente dell'ordinamento giudiziario fascista voluto da Dino Grandi, in sprezzo, peraltro, alla settima disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione.

L'esito del referendum ha dimostrato, se non altro, la persistenza nel corpo elettorale di un forte attaccamento ai principi costituzionali: si tratta, allora, di muovere da tale sensibilità diffusa per riproporre, in altra sede e con altri strumenti normativi, il tema della separazione delle carriere quale condizione necessaria, per quanto non sufficiente, alla piena attuazione del modello costituzionale del giusto processo.